

Prot. _____

Data _____

Libro soci n° _____

Spazio riservato a FRIS.ITAL.I

Spett.le

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
FRISONA ITALIANA INDIPENDENTE (FRIS.ITAL.I.)**

Via Luigi Pierobon, 77 – Limena (PD)

mail: associazionefrisitali@gmail.com

Pec: frisitali@pec.cgn.it

RICHIESTA DI: ☐ ADESIONE A SOCIO FRIS.ITAL.I

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il	A (comune)	Provincia (sigla autom.)
------------------	-------------------	---------------------------------

Residente nel comune di	CAP	Provincia (sigla autom.)
--------------------------------	------------	---------------------------------

Documento identità - tipo	N°	Rilasciato in data	Da
----------------------------------	-----------	---------------------------	-----------

Titolare/rappre.te dell'azienda - denominazione

Indirizzo

CAP	Comune	Provincia (sigla autom.)
------------	---------------	---------------------------------

Codici AUA Se già assegnati	Codici ASL
------------------------------------	-------------------

Codice fiscale	Partita IVA
-----------------------	--------------------

CUAA	Codice REA
-------------	-------------------

Telefono	
-----------------	--

Cellulare	
------------------	--

email

Pec	Fatt. elettr. Codice SDI	Fatt. elettr. i Pec
------------	---------------------------------	----------------------------

Razze allevate ☐ Jersey ☐ Frisona ☐ Bruna ☐ Pezzata Rossa ☐ altro

Possiede un patrimonio zootecnico di numero _____ capi grossi	Determinazione di capo grosso: • toro, vacca, giovenca = 1 (uno) capo grosso • torelli, manze, manzette = 1/2 (mezzo) di capo grosso
---	---

QUOTA ASSOCIATIVA 100,00 EURO	BANCA CREDITO PADANO IBAN: IT38V08454 11402 000000152362
--------------------------------------	--

DICHIARA

1. di accettare integralmente e incondizionatamente lo "statuto", rispettando le norme in esso contenute;
2. di accettare e osservare le delibere della Commissione tecnica centrale e le determinazioni del Consiglio direttivo;

S'IMPEGNA

a comunicare tempestivamente a FRIS.ITAL.I. eventuali variazioni ai sopraindicati dati che dovessero intervenire nel tempo.

Luogo _____ , **data** _____

in fede

Allegare: 1) copia della visura camerale aggiornata o, nel caso di cooperative ed organizzazioni, copia del proprio atto costitutivo e dello Statuto;
2) copia di un documento d'identità valido del titolare/rappresentante legale dell'azienda

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati inseriti ai sensi del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dallo statuto dell'Associazione.

Allegato 1: Consenso dati personali (da firmare e allegare al presente modulo)

Allegato 2: Statuto FRIS.ITAL.I

Il presente modulo compilato va trasmesso a FRIS.ITAL.I
via Pec frisitali@pec.cgn.it o mediante raccomandata A/R

**INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N°679/2016 E DEL D. LGS. 196/03 E SS.MM.II.**

Gentile Socio,

La ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI FRISONA ITALIANA INDIPENDENTE (FRIS.ITALI.) con sede legale in Via Luigi Pierobon, 77 – Limena (PD), e-mail associazionefrisitali@gmail.com o P.E.C. frisitali@pec.cgn.it in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, "Titolare"), La informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, "GDPR") che i dati personali (a titolo esemplificativo: nome, cognome, titolo, ruolo/incarico, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, fotocopia documento di identità, etc) ed aziendali (riferibili alla consistenza ed alle caratteristiche dell'azienda agricola, ai rispettivi amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, al volume d'affari, etc), da Lei fornitici o da noi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale, saranno trattati per le finalità e secondo le modalità di cui alla presente informativa.

A tal fine, fermo restando che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando in ogni caso la riservatezza degli stessi, si informa che i Suoi dati verranno trattati per il raggiungimento delle finalità istituzionali connesse e strumentali all'attività dell'associazione e per lo svolgimento delle finalità associative di assistenza e rappresentanza contenute nello Statuto dell'Associazione; in particolare:

- ✓ curare la tenuta del Libro Genealogico della Razza Frisona, svolgere l'attività di Ente Selezionatore e predisporre programmi genetici da sottoporre per l'approvazione all'Autorità Competente;
- ✓ promuovere e svolgere studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con enti ed organismi nazionali ed esteri e con le Amministrazioni pubbliche competenti;
- ✓ adempiere ai compiti ed alle funzioni delegati dall'Amministrazione Pubblica;
- ✓ promuovere e collaborare alla organizzazione di congressi e/o manifestazioni zootecniche atte ad evidenziare i progressi realizzati attraverso la selezione, integrandole e sviluppandole anche ai fini economici;
- ✓ curare la redazione e la diffusione della stampa tecnica;
- ✓ svolgere azione promozionale per la diffusione della razza anche all'estero ed a tale scopo promuove e partecipa alla costituzione di enti rivolti allo scopo medesimo;
- ✓ promuovere l'istruzione professionale delle categorie rappresentate;
- ✓ designare e nominare propri rappresentanti in Enti, Commissioni od altri Organismi pubblici o privati;
- ✓ per lo svolgimento di tutte le attività che l'associazione, nell'ambito del rapporto associativo, realizza a favore dei propri soci e/o aderenti;
- ✓ prestare agli associati assistenza diretta in materia tecnica sullo sviluppo genetico e sulla gestione della mandria;
- ✓ per la convocazione degli Organi dell'associazione.

Il conferimento dei dati è limitato a quelli necessari per la gestione del rapporto associativo e per l'assistenza prestata a favore della Sua azienda ed è necessario per poter dare esecuzione ad essi. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporterà la mancata esecuzione delle attività previste dallo Statuto, compresa l'impossibilità delle operazioni e dei servizi sopraindicati nonché di ricevere comunicazioni, circolari, inviti, etc. per essere aggiornati circa le attività e iniziative promosse dalla associazione.

I dati personali saranno trattati su supporto magnetico e/o telematico o su supporto cartaceo, esclusivamente da personale debitamente incaricato, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato, l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

La informiamo che la nostra associazione, per perseguire le sue finalità e per la realizzazione del necessario supporto alle esigenze di conduzione della Sua azienda, può avvalersi di società informatiche, persone giuridiche o di altri organismi, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento, ritenuti idonei dall'organizzazione, cui i Suoi dati potranno essere a tal fine trasmessi.

I dati saranno conservati dal Titolare per tutta la durata del rapporto associativo nonché per il tempo necessario a garantire il rispetto di specifici obblighi di legge e/o contrattuali.

In ogni momento Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i propri diritti, secondo quanto previsto agli articoli dal 15 al 21 del GDPR, in particolare, per l'esercizio del diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. In ogni momento Lei potrà, inoltre, revocare il consenso prestato al trattamento. Tuttavia tale atto non pregiudica la validità del trattamento effettuato dal Titolare o da terzi autorizzati sino a quel momento.

Laddove ritenga che i suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo e violino le norme e i principi in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di rivolgersi all'Autorità di Controllo (Garante Privacy) per proporre reclamo, secondo le modalità da quest'ultima definite.

Luogo, Data _____

Firma del Titolare _____

STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI FRISONA ITALIANA INDIPENDENTE, DENOMINATA ANCHE IN FORMA ABBREVIATA FRIS.ITAL.I.

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - Costituzione e sede

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI FRISONA ITALIANA INDIPENDENTE, DENOMINATA ANCHE IN FORMA ABBREVIATA FRIS.ITAL.I. con sede in Limena, via Luigi Pierobon, n. 77.

ART. 2 - Attività

L'Associazione è un Ente senza fine di lucro e, pertanto, non può distribuire utili ai soci, svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e all'estero e, con deliberazione dell'Assemblea, può costituire uffici distaccati e può aderire, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ad organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini, nel rispetto della propria autonomia, indipendenza giuridica, economica, finanziaria, gestionale ed organizzativa. L'eventuale adesione ai predetti Enti non comporta obbligo ad accettarne lo Statuto, né a fruire dei servizi e modelli organizzativi attivati dagli Enti stessi.

ART. 3 - Durata

1. L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e, ove occorra, anche all'estero.
2. La sua durata è illimitata.

ART. 4 - Scopi

L'Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione dei Bovini di razza Frisona.

In particolare:

- a) nell'ambito delle disposizioni di legge, con riferimento al D. Lgs. 52/2018, previo riconoscimento del titolo di ente selezionatore, nel quadro delle direttive impartite dal Mipaaf e dalla Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione, l'Associazione eserciterà i poteri e le competenze proprie dell'Ente Selezionatore. In particolare potrà curare la tenuta del Libro Genealogico della Razza Frisona, svolgere l'attività di Ente Selezionatore e predisporre programmi genetici da sottoporre per l'approvazione all'Autorità Competente;
- b) promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con enti ed organismi nazionali ed esteri e con le Amministrazioni pubbliche competenti;
- c) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall'Amministrazione Pubblica;
- d) promuove e collabora alla organizzazione di congressi e/o manifestazioni zootecniche atte ad evidenziare i progressi realizzati attraverso la selezione, integrandole e sviluppandole anche ai fini economici;
- e) svolge per i fini di cui sopra, nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico, tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo, fra l'altro, al deposito del marchio;
- f) favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- g) promuove ed attua la certificazione del prodotto (latte, carne, ecc.), anche

depositando il relativo marchio.

h) cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;

i) svolge azione promozionale per la diffusione della razza anche all'estero ed a tale scopo promuove e partecipa alla costituzione di enti rivolti allo scopo medesimo;

j) può allevare bestiame, condurre aziende agricole, Centri Genetici e Centri di produzione di materiale seminale e di embrioni, al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza e dei suoi incroci;

k) svolge e promuove l'attività di assistenza tecnica, la diffusione delle conoscenze e la formazione degli allevatori;

l) Progetta e promuove l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità degli animali allevati, nonché del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento dei predetti animali.

TITOLO II - DEGLI ASSOCIATI

ART. 5 - Requisiti degli associati

Dell'Associazione possono far parte gli allevatori con almeno dieci femmine in età riproduttiva, iscritte al Libro Genealogico della razza Frisona, che conducono aziende in forma singola, collettiva e societaria.

ART. 6 - Iscrizione

Gli Allevatori di cui all'art. 5 che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e che intendano farne parte devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto.

Sull'ammissione dei Soci delibera il Consiglio Direttivo.

ART. 7 - Quota di iscrizione e contributi

1. Ogni associato deve versare:

a) una quota di iscrizione "una tantum" uguale per tutti gli associati, il cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea Generale;

b) una quota associativa annua proporzionata al numero di capi allevati, il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea Generale. Tale quota dovrà essere versata nei termini stabiliti dall'Assemblea Generale;

c) contributi integrativi infruttiferi per far fronte ad esigenze finanziarie connesse con lo svolgimento delle attività ordinarie o straordinarie, da fissarsi sempre con le norme ed i criteri stabiliti dall'Assemblea Generale deliberate con maggioranze qualificate.

2. Le quote di partecipazione ed i contributi suddetti sono intrasmissibili per atto tra vivi, non sono rivalutabili, né rimborsabili agli Associati in caso di recesso.

ART. 8 - Diritti sociali

1. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti, adempienti ai doveri statutari ed in regola con il versamento, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle contribuzioni di cui all'art. 7.

2. L'Associazione potrà adottare un proprio Regolamento associativo, caratterizzato dai principi di autonomia ed indipendenza, rappresentatività territoriale e democraticità nella composizione degli organi statutari; regolamento teso:

- a stabilire, tra l'altro, i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici;

- a risolvere eventuali controversie tra questi e l'Associazione;

- a garantire loro la parità di trattamento;
- a stabilire le modalità di votazione;
- a stabilire l'attribuzione dei voti in Assemblea;

Qualora ritenuto necessario, tale regolamento potrà essere sottoposto preventivamente all'esame vincolante del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali.

ART. 9 - Obblighi degli associati

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) l'osservanza delle norme statutarie, del regolamento associativo e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli organi dell'Associazione;
- c) l'osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione.

ART. 10 - Perdita qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) per mancato versamento dei contributi/quote di cui all'art. 7, nei tempi previsti ai punti b) e c) dell'articolo stesso;
- c) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell'Associazione;
- d) per la perdita di uno o più requisiti stabiliti per l'ammissione;
- e) la perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai punti a) e d); dall'Assemblea Generale nei casi di cui al punto b). Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione di quote o contributi versati.

2. Il recesso dall'Associazione ha effetto:

- con lo scadere dell'anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti;
- con lo scadere dell'anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b);
- immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d).

TITOLO III - DEGLI ORGANI

ART. 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Direttore
- e) il Collegio Sindacale (Organo di Controllo) o il Revisore Unico (Organo di Controllo monocratico)
- f) i Probiviri

ART. 12 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta dagli associati.
2. In Assemblea Generale ogni delegato non può rappresentare, per delega, più di un associato.
3. L'attribuzione dei voti è disciplinata nel Regolamento associativo.

ART. 13 - Quorum costitutivi e deliberativi assemblea generale

1. L'Assemblea Generale, convocata in sessione ordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 15, comma 1, lettere da a) ad h), è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 15, comma 1, lettere da i) a j) e da l) a m) è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
3. L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 15, lettera k) è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza dei tre quarti degli associati ed il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto di voto.

ART. 14 - Svolgimento Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano tra quelli presenti.
2. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, persona designata dal Presidente.

All'Assemblea Generale partecipano inoltre, con voto consultivo:

- a) un rappresentante designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali;
- b) un rappresentante designato dal Ministero della Salute.

Le adunanze dell'assemblea possono tenersi anche in audiovideoconferenza, o in sola audioconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si deve dare atto nei relativi verbali:

- presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, i quali provvedono alla redazione e alla sottoscrizione del verbale;
- possibilità, per il Presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- possibilità per il Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- possibilità per gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- indicazione nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) dei luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante;
- necessità di predisposizione di tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

3. L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria ogni anno, di norma, entro il primo semestre; la convocazione può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre. L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o del solo Presidente del Collegio dei sindaci o di almeno un decimo degli As-

sociati.

4. La convocazione va fatta almeno otto giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza a mezzo di comunicazione scritta altro mezzo idoneo indirizzata ai singoli associati ed al componente unico del collegio sindacale o ai componenti del Collegio Sindacale. Su delibera del Consiglio Direttivo l'Assemblea Generale può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio nazionale.

5. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle variazioni proposte. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea Generale si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati, l'intero Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci.

ART. 15 - Compiti Assemblea Generale degli associati

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) Definire il numero dei consiglieri;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo ed i membri elettivi del Collegio Sindacale (Organo di Controllo) o del Revisore Unico (Organo di Controllo monocratico) e del Collegio dei Probiviri, secondo il Regolamento associativo, e deliberare in merito alla eventuale istituzione della funzione della revisione legale dei conti da conferire a Revisore singolo o Società di revisione;
- c) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo, riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione e il bilancio annuale d'esercizio;
- d) approvare il bilancio preventivo;
- e) deliberare in merito alle contribuzioni di cui all'art. 7;
- f) determinare, anche in forma forfettaria, le quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Collegio Sindacale o al Revisore Unico;
- g) determinare l'emolumento annuale per il Presidente (se consentito dalla normativa) e per i membri del Collegio Sindacale o per il Revisore Unico;
- h) approvare un regolamento interno che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sulle eventuali adesioni, scissioni, trasformazioni, vendite aziende o sedi, incorporazioni, acquisizioni o cessioni di partecipazioni aziendali, fusioni con altre organizzazioni e nel caso in cui sia richiesto dalla normativa sulla riproduzione animale di cui al D.L. 52/2018;
- j) deliberare, in sede straordinaria, su eventuali modifiche del presente Statuto;
- k) deliberare, in sede straordinaria, in merito allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell'Associazione, nonché in merito alla devoluzione del patrimonio associativo e designazione dei liquidatori attribuendo loro i relativi poteri;
- l) promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato e delle leggi.
- m) il recesso da Organizzazioni e/o Enti a cui l'Associazione ha precedentemente aderito.

ART. 16 - Consiglio Direttivo composizione

1. Il Consiglio Direttivo è costituito in numero dispari da 5 a 11 allevatori di Bovini di razza Frisona, eletti dall'Assemblea Generale che rispecchino la rappresentatività territoriale secondo quanto stabilito dal regolamento associativo. Nel primo triennio dalla costituzione dell'Associazione, i Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi.

Negli anni successivi al primo triennio, il Consiglio si rinnoverà rispettivamente:

- nel numero di 1 membro il primo anno, 2 membri il secondo anno e 2 membri il terzo anno, in base all'anzianità di nomina, per i Consigli costituiti da 5 componenti;
- nel numero di 2 membri il primo anno, 3 membri il secondo anno e 2 membri il terzo anno, in base all'anzianità di nomina, per i Consigli costituiti da 7 componenti;
- nel numero di 3 membri il primo anno, 3 membri il secondo anno e 3 membri il terzo anno, in base all'anzianità di nomina, per i Consigli costituiti da 9 componenti;
- nel numero di 3 membri il primo anno, 4 membri il secondo anno e 4 membri il terzo anno, in base all'anzianità di nomina, per i Consigli costituiti da 11 componenti;

Essi sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso di anticipata cessazione di uno o più consiglieri, chi sarà nominato per la sostituzione avrà la stessa scadenza di chi è cessato anticipatamente dall'incarico.

Partecipano inoltre alle sedute con voto consultivo:

- a) un rappresentante ciascuno per i seguenti Enti:
 - i. Cooperative od Organizzazioni che non svolgono attività di raccolta dati, selezione e miglioramento genetico, aventi per scopo la valorizzazione della razza Frisona e/o dei relativi prodotti;
 - ii. Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- b) membri del Collegio Sindacale;
- c) persone di particolare competenza invitate dal Presidente.

2. Il Direttore dell'Associazione è il Segretario del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di segretario saranno svolte da un componente del medesimo Consiglio designato dal Presidente.

ART. 17 - Consiglio Direttivo attribuzioni

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) nominare nel suo seno scegliendoli tra i membri elettivi, il Presidente e due vice Presidenti;
- b) deliberare sull'ammissione o sul recesso degli associati a norma degli art. 6 e art. 10 lettere a) e d);
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- d) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- e) determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento economico;
- f) assumere e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno;
- g) nominare il Direttore, sulla base delle disposizioni contenute su apposito

Regolamento associativo;

h) designare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico.

i) amministrare il patrimonio associativo;

j) predisporre la relazione annuale riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;

k) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;

l) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;

m) nominare Commissioni di Studio per particolari problemi;

n) deliberare vari programmi di iniziative da presentare alla Amministrazione Pubblica per ottenere contributi finanziari;

o) istituire uffici distaccati;

p) provvedere a depositare marchi stabilendo le norme per l'uso degli stessi e le relative sanzioni in caso di inadempienza nonché redigendone i relativi regolamenti;

q) deliberare per l'adozione di modelli organizzativi atti a monitorare i rischi nell'ambiente lavorativo e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente ed in particolare approvare il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e nominare l'Organismo di Vigilanza;

r) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea Generale.

ART. 18 - Consiglio Direttivo convocazione e quorum

1. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la Sede dell'Associazione, od anche in altre località, purché in territorio nazionale. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano in videoconferenza, a condizione che:

i. partecipanti possano essere identificati;

ii. il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dell'adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

iii. sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Non è consentito il collegamento telefonico.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è ammessa anche tramite audiovideoconferenza, o in sola audioconferenza, e si considera avvenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il Presidente e il Segretario, alle medesime condizioni di cui al precedente articolo 14.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera od altro mezzo idoneo riscontrabile, da inviarsi almeno tre giorni interi prima della riunione ai Consiglieri al componente unico del collegio sindacale o ai componenti del Collegio Sindacale, con l'indicazione della località della riunione, dell'ora e del giorno, nonché delle materie da trattare. Nei casi di urgenza è possibile prescindere da tale adempimento, mediante convocazione telefonica, mail, PEC od altri mezzi idonei, da effettuarsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

2. Esso è convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri o due Sindaci o il Presidente del Collegio Sindacale.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto.
4. Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano tra i presenti.
5. Ogni componente eletto nel Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. In loro sostituzione subentrano i nuovi membri, scelti tra i non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle più recenti elezioni.
7. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è ammessa anche tramite audiovideoconferenza, o in sola audioconferenza, e si considera avvenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il Presidente e il Segretario, alle medesime condizioni di cui al precedente articolo 14.

ART. 19 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce uno dei due Vice Presidenti delegato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

ART. 20 - Direttore

1. Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione degli uffici della sede e degli eventuali uffici distaccati del cui funzionamento è responsabile.
2. Egli attua le disposizioni date dal Presidente al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

ART. 21 - Collegio Sindacale (Organo di Controllo) o Revisore Unico (Organo di Controllo monocratico)

L'Associazione potrà nominare un Organo di Controllo che potrà essere anche monocratico.

Ove venga nominato, il Collegio dei Sindaci:

1. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei membri effettivi è nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, gli altri due membri effettivi ed i due supplenti sono eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione, secondo il Regolamento associativo. Il sindaco indicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali è automaticamente nominato componente e Presidente del Collegio dei sindaci. Uno dei componenti eletti dall'Assemblea deve possedere i requisiti previsti all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile.
2. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. I supplenti subentrano agli effettivi, in ordine di anzianità, in caso di morte, rinuncia o decadenza di questi ultimi.
4. Il Collegio dei Sindaci esercita su tutti i compiti attribuitigli per legge, controlla i dati col bilancio consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità e la legalità degli atti amministrativi e delle operazioni condotte, l'esattezza delle relative scritture contabili ed in generale vigila sull'andamento dell'amministrazione, con la facoltà, di prendere in esame tutti gli atti ed i

documenti necessari per l'espletamento del suo compito. Deve inoltre compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare annualmente l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione vistando il relativo inventario. Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro custodito presso l'Associazione.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

6. Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato.

7. Esso si riunisce invitato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno nonché qualora lo richieda anche un solo sindaco.

8. Il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale riguardante il programma delle attività da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione devono essere presentati al Collegio almeno un mese prima della convocazione della Assemblea per la compilazione della relazione.

9. Il regolamento associativo deve contenere apposito articolo che istituisca e disciplini il Collegio sindacale (Organo di Controllo) ed il Revisore Unico (Organo di Controllo monocratico) in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, in riferimento all'articolo 2399 c.c. ed altre cause di ineleggibilità.

10. Qualora, in alternativa al Collegio dei Sindaci, venga nominato il Revisore Unico (Organo di Controllo monocratico), lo stesso eserciterà le stesse funzioni previste per il Collegio Sindacale.

Il Revisore Unico non deve essere necessariamente designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2397 c.c..

11. Il Collegio Sindacale non esercita l'attività di Revisione Legale di cui all'art. 2409-bis c.c., che potrà essere affidata dall'Assemblea ad un Revisore, inteso anche come Revisore Unico o ad una Società di Revisione.

ART. 22 - Collegio dei probiviri

1. Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli Associati e fra questi e l'associazione, nell'ambito delle attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame del Collegio dei Probiviri e tale arbitrato sarà irrituale.

2. E' possibile adire al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall'atto o dal provvedimento che si intende sottoporre al giudizio del Collegio.

3. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri non Associati eletti dall'Assemblea Generale e resta in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati.

TITOLO IV - DEL PATRIMONIO

ART. 23 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione in base all'art. 7, comma 1, lettera a);

b) delle eccedenze attive della gestione annuale, che l'Assemblea Generale destinerà alla costituzione della riserva;

c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione;

d) da eventuali contributi in conto capitale concessi da Ministeri, Enti Pubblici e da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività.

2. Per i beni costituenti il Patrimonio Sociale viene tenuto inventario.

ART. 24 - Fondo di Esercizio

Il fondo di esercizio è costituito:

- a) dai contributi/quote degli associati (in base all'art. 7 commi 1, lettere b) e c);
- b) dagli interessi del patrimonio;
- c) da altri proventi.

ART. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo presenta il Bilancio, chiuso al 31 dicembre, all'Assemblea Generale per l'approvazione, secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, lettera c); in detta occasione sono altresì presentate le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci. La presentazione del Bilancio può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
3. Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 26 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Collegio sindacale, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ART. 27 - Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari associativi e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione.

ART. 28 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali

Qualora fosse necessario o comunque opportuno avere il preventivo parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali, il Consiglio Direttivo si adopererà ad agire in tal senso.

ART. 29 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto in materia di attribuzioni e compiti dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, si applicano le norme del Codice Civile.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30 - Perfezionamento dello Statuto

Si conferisce mandato al Presidente di perfezionare lo Statuto secondo le indicazioni delle Autorità competenti

ART. 31 - Organo di Controllo monocratico

In sede di costituzione gli Associati optano per la scelta del Revisore Unico che rimane in carica per un anno.